

- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO - 20  
- EST. DOTT. SSA VACCARI - 21.12.2017 N. 445 -  
- LAVORO SUBORDINATO - Sentenza n. 445/2017 pubbl. il 21/12/2017  
- TEMPO PIENO - LIVELLO PRIMO CCNL BARBIERI E PARRUCCHIERI - RG n. 393/2014  
N. R.G. 393/2014  
- QUALIFICAZIONE -  
- DIFFERENZE RETRIBUTIVE -  
- QUANTIFICAZIONE -



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA  
SEZIONE LAVORO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Vaccari  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 393/2014 promossa da:

..... (C.F. ....), nata a ..... ed ivi residente in via  
..... n. ...., rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv.  
FABRIZIO FIORINI e dall'avv. ANNALISA BOVA ed elettivamente domiciliato in MODENA VIA  
EMILIA EST N. 18 presso lo studio dei difensori

**RICORRENTE**

contro

IRL (C.F. ....), con sede in Sassuolo (MO) via .....  
del legale rappresentante pro tempore

in persona

**RESISTENTE CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

Conclusioni di parte ricorrente come da pag. 4-5 del ricorso introduttivo

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 17/3/2014. .... premesso:

- che dal 2/2/2009 al 2/5/2013 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della  
..... s.r.l. con sede a Sassuolo (MO) con qualifica di estetista 1° livello CCNL Barbieri e  
Parrucchieri e mansioni di estetista con orario il lunedì dalle 13.00 alle 20.30 e dal martedì al  
sabato dalle 9.00 alle 20.30;
- di essere stata regolarizzata parzialmente solo in data 20/10/2010;
- di avere fruito di una settimana di ferie ad agosto e quindi di essere rimasta assente per  
maternità dal luglio 2012 alla cessazione avvenuta per licenziamento per messa in liquidazione  
dell'azienda;
- di avere diritto alle differenze retributive maturate e di essere pertanto creditore della  
complessiva somma di € 52.235,25 al netto dei contributi assistenziali e previdenziali ed al  
lordo dell'IRPEF oltre accessori;



chiedeva accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 2/2/2009 al 2/5/2013 nonché la debenza da parte della ditta individuale resistente della complessiva somma di € 52.235,25 con condanna al pagamento del relativo importo.

La ditta individuale resistente, ancorchè ritualmente citata, ometteva di costituirsi e pertanto ne era dichiarata la contumacia.

Istruita la causa a mezzo di escussione testimoniale e di deferimento dell'interrogatorio formale di [redacted] legale rappresentante della società resistente, questa era decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.

I testi escussi si sono come oltre espressi in ordine ai profili di interesse inerenti la presente controversia.

In particolare quanto alla durata del rapporto di lavoro, alle mansioni espletate ed agli orari effettuati la teste [redacted], collega di lavoro quale dipendente della [redacted] dal novembre 2007 al febbraio 2011, ha riferito *“La ricorrente è stata a sua volta dipendente della [redacted] ed ha iniziato il rapporto di lavoro circa un anno dopo il mio ed era ancora in servizio quando io mi sono dimessa dal lavoro. Non ho pertanto conoscenza specifica della data di cessazione del rapporto di lavoro della [redacted] credo che abbia proseguito per circa due anni dopo le mie dimissioni. La ricorrente svolgeva attività da estetista. Lavorava per tutto l'orario di apertura del centro dalle 9.00 alle 20.30 e si tratteneva fin verso le 21.00 per le pulizie. L'orario predetto era dal martedì al sabato. Il lunedì il centro era aperto al pubblico mezza giornata dalle 14.00. Il lunedì al mattino venivano fatte le pulizie. Le pulizie venivano fatte da almeno due tra di noi senza un obbligo preciso di presenza. Eravamo in tre ad alternarci. Al pomeriggio del lunedì la ricorrente era sempre presente al lavoro. La [redacted] usufruiva di 30-40 minuti di pausa pranzo al giorno. Si cercava di prendere il maggior numero di appuntamenti possibili e le clienti erano prevalentemente libere nella pausa pranzo. La [redacted] ha usufruito di una settimana di ferie ad agosto. Il centro era sempre aperto salvo le domeniche e i giorni festivi. La ricorrente si è assentata per maternità circa tre anni fa e il titolare [redacted] le ha detto che allora non doveva più tornare al lavoro”*.

La teste [redacted] dipendente della [redacted] da settembre 2012 a dicembre 2012 ed in precedenza cliente del centro estetico ha affermato *“sono stata dipendente della [redacted] da settembre 2012 al dicembre 2012 con rapporto di lavoro irregolare e quindi da dicembre 2012 al maggio 2013 ho svolto attività di lavoro in regola. Avevo mansioni di addetta alla reception, nella realtà accompagnavo anche le clienti alle lampade, gestivo la cassa, facevo le pulizie. Nel corso della mia attività di lavoro la [redacted] era in maternità. La contattavo in caso di necessità ed ella talvolta accedeva al negozio per risolvere problemi specifici. Prima di essere assunta sono stata cliente del centro. Posso riferire che la [redacted] durante il giorno era sempre presente, infatti mi dava appuntamenti anche per le 19.00. Il centro apriva dalle 9.00 alle 20.00. La [redacted] era estetista e responsabile del centro. Ella è stata la mia responsabile durante il periodo in cui io ho lavorato. Il Centro era chiuso il lunedì mattina. Non sono a conoscenza della durata delle ferie della [redacted]”*.

Quanto alla retribuzione corrisposta in corso della attività alla ricorrente i testi si sono espressi come segue.

La [redacted] ha riferito *“La [redacted] aveva un fisso mensile di € 800 che prelevava in contanti dagli incassi secondo quanto autorizzato da [redacted]. Non era corrisposta la tredicesima. Se non si prestava attività di lavoro per malattia non si era retribuiti. Non sono a conoscenza di come venisse decurtato lo stipendio nella concorrenza di tali assenze.*

*Nessuna di noi alla cessazione del rapporto di lavoro ha ricevuto il T.F.R”*.

La [redacted] ha viceversa affermato *“Non sono a conoscenza neppure di come la ricorrente venisse pagata e quale importo prendesse. Io venivo pagata in contanti ogni mese. Non ho ricevuto il pagamento della tredicesima. Mi sono stati dati € 100 in più a dicembre 2012 quando ero ancora in nero. Non sono a conoscenza se fossero retribuiti alla [redacted] gli eventuali giorni di malattia”*.



ancorchè ritualmente intimato per l'interrogatorio formale, non è comparso all'udienza fissata per l'assunzione

Orbene la sussistenza del rapporto di lavoro risulta confermata in via documentale sulla base della copia versata in atti del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto dalle parti per il periodo dal 20/10/2010 al 31/12/2010 con correlata proroga fino al 31/3/2011, sulla base delle buste paga prodotte che attestano una continuità del rapporto dal giugno 2011 all'ottobre 2012 ed indicano quale data di inizio del rapporto l'ottobre 2010 e sulla base della lettera di licenziamento del 2/5/2013 inviata alla ricorrente.

Dall'istruttoria esperita si ritiene peraltro raggiunta la prova della decorrenza del rapporto di lavoro dal 2/2/2009 come affermato in ricorso e la durata di esso per tutto l'arco temporale fino al documentato licenziamento. Ed invero la teste ha indicato come data di inizio della prestazione di lavoro della un anno circa dopo la assunzione della stessa teste avvenuta nel novembre 2007 individuando pertanto un arco temporale compatibile con le indicazioni fornite dalla ricorrente che affermano la prestazione di lavoro come iniziata il 2/2/2009. Entrambe poi le testi descrivono una prestazione continuativa della ricorrente fino al licenziamento

Secondo la il rapporto si sarebbe interrotto a seguito della comunicazione della maternità da parte della ricorrente e la teste individua il recesso avvenuto circa tre anni prima della sua assunzione testimoniale occorsa il 13/1/2016. La viceversa riferisce che durante il suo rapporto di lavoro in essere dal settembre 2012 a maggio 2013 la era in maternità confermando la sussistenza nel periodo del rapporto contrattuale. Questo pertanto emerge essersi protratto fino alla lettera di licenziamento prodotta in atti del 2/5/2013.

La durata complessiva del rapporto di lavoro indicata dalla ricorrente appare inoltre trovare conferma, quale ulteriore argomento di prova, nella mancata comparizione del legale rappresentante all'interrogatorio formale circostanza che, in accordo con il dichiarato delle testi e della documentazione prodotta, appare complessivamente fornire un complesso probatorio idoneo ad essere posto a fondamento della decisione.

La teste a sua volta ha confermato ella stessa di essere stata utilizzata inizialmente non in regola fornendo ulteriori elementi di credibilità alla ricostruzione della ricorrente che individua il primo periodo lavorato "in nero".

Si ritiene pertanto accreditabile la affermata data di decorrenza della prestazione lavorativa dal 2/2/2009 al 2/5/2013.

Analoghe considerazioni appaiono spendibili per l'orario di lavoro tenuto nel corso della prestazione. Invero, nonostante il contratto poi stipulato prevedesse una prestazione complessiva di 22 ore settimanali, la teste ha individuato la solita prestare la sua attività lavorativa per tutto l'orario di apertura del centro e quindi dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 20.30 ed il lunedì dalle 14.00 in avanti, ha poi individuato ulteriori prestazioni di lavoro connesse ai lavori di pulizia che erano espletati ogni giorno di apertura dalle 20.30 alle 21.00 ed il lunedì mattina per orario non meglio quantificato. La stessa teste ha indicato poi in 30-40 minuti la pausa pranzo fruita giornalmente dalla

Anche la teste ha indicato la sempre presente durante gli orari di apertura del Centro Estetico.

Anche sotto tale profilo hanno trovato pertanto piena conferma le indicazioni della ricorrente contenute nel ricorso sostenute anche dagli argomenti di prova discendenti dalla mancata comparizione all'interrogatorio formale.

Confermata è risultata inoltre la circostanza dedotta in ordine alla fruizione di una sola settimana di ferie ad agosto.

Il rapporto di lavoro intercorso, chiaramente di natura subordinata per la tipologia di mansioni assegnate, per l'obbligo di rispetto di un preciso orario di lavoro e per il controllo esercitato sulla prestazione da parte del legale rappresentante della società deve pertanto dirsi riferito ad una prestazione eccedente l'orario previsto per una prestazione full time e con diritto quindi di



corresponsione di somme per importi di lavoro straordinario che la teste individua in circa 20 ore settimanali.

L'inquadramento contrattuale appare poi individuabile nel 1° livello del CCNL Barbieri e Parrucchieri come indicato nel contratto di lavoro sottoscritto e nelle buste paga prodotte e conformi alle declaratorie contrattuali prodotte in atti per le imprese di estetica secondo le quali tale qualifica è applicabile ai lavoratori la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell'estetica specializzata, ivi compreso l'uso delle apparecchiature che risulta corrispondente alla effettiva prestazione di lavoro resa dalla ricorrente ed emersa dal testimoniale raccolto.

Può pertanto ritenersi pienamente raggiunta la prova in ordine alla prestazione lavorativa intercorsa, alla relativa durata, agli orari svolti ed alla mansione espletata e conseguentemente accertarsi come intercorso tra le parti processuali un rapporto di lavoro subordinato dal 2/2/2009 al 2/5/2013 a tempo pieno con inquadramento al 1° livello del CCNL Barbieri e Parrucchieri

Quanto al calcolo delle somme complessivamente dovute sulla base della effettiva prestazione resa la ricorrente ha allegato al ricorso dei conteggi fatti eseguire dal sindacato di appartenenza.

Il sindacalista redattore dei conteggi, sentito come teste, ha esplicitato le modalità di redazione del conteggio precisando che *"I conteggi sono stati effettuati sulla base del CCNL della acconciatura ed estetica per il 1° livello per un orario full time di 40 ore settimanali nel periodo dal 2/2/2009 al 2/5/2013. Sono state riconosciute ore di straordinario diurno per 1763 ore sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice pari a 15 ore medie di straordinario settimanale. Non è stato calcolato straordinario notturno o festivo. Inoltre sono state calcolate come non godute 200 ore di ferie. Mi pare che le ferie nel contratto siano pari a 28 giorni di calendario ovvero pari a 176 ore annuali. Ogni giorno di ferie vale otto ore. Inoltre sono stati indicate come non fruiti 204 ore di permesso. Mi pare che siano riconosciute 72 ore annuali, non sono certa. Il percepito è stato calcolato sulla base delle dichiarazioni della lavoratrice. Mi pare che la lavoratrice sia stata regolarizzata solo nell'ultimo periodo del 2012, prima ha dichiarato di avere percepito € 700 mensili fisse.*

*Le differenze retributive complessivamente dovute comprese di competenze fine rapporto e TFR risultano pari a € 52.235,25 lordi".*

I calcoli risultano pertanto redatti secondo modalità che appaiono condivisibili e corrispondenti all'inquadramento contrattuale riconosciuto, al periodo di durata del rapporto come sopra ritenuto ed all'espletamento di un orario di lavoro full time con straordinario calcolato in 15 ore settimanali per un numero di ore confermate in sede testimoniale nonché tenuto conto delle ferie indicate dalla ricorrente e dai testi come fruiti. L'esame dei conteggi consente di inferire inoltre come sia stato tenuto conto del periodo relativo all'assenza per maternità dal luglio 2012 alla cessazione del rapporto con esclusione di ore di straordinario e di differenze retributive rispetto al già percepito nel periodo.

Dal conteggio per tutto il periodo dal 2/2/2009 al 2/5/2013 emerge un totale lordo dovuto per la prestazione di lavoro resa pari ad € 95.623,25.

Da tale importo per il periodo dal febbraio 2009 al giugno 2012, nel quale sono di fatto rivendicate le differenze retributive, risulta indicato in conteggio un percepito mensile di € 700. Occorre viceversa provvedere alla decurtazione della somma di € 800 mensili che risulta quella indicata come corrisposta mensilmente alla ricorrente dalla teste quale unica somma percepita senza corresponsione di tredicesima e di T.F.R. finale.

Ne consegue che dall'importo complessivamente dovuto deve essere sottratto il percepito pari all'importo di € 47.488,00 con conseguente residuo ancora dovuto pari a € 48.135,25

Di tale importo la società resistente deve essere condannata al pagamento oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ex art. 429 3° comma c.p.c.

La società resistente deve inoltre essere condannata alla regolarizzazione previdenziale del rapporto sulla base della durata accertata e dell'orario contrattuale emerso come effettivamente applicato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



**P.Q.M.**

Visto l'art. 429 cpc,  
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,  
accerta che tra ..... e ..... è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 2/2/2009 sino al 2/5/2013 con inquadramento al 1° livello del CCNL Barbieri e Parrucchieri;  
condanna ..... s.r.l. al pagamento in favore di ..... della somma lorda di € 48.135,25 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ed alla regolarizzazione previdenziale del rapporto.  
Condanna ..... s.r.l. alla rifusione delle spese processuali in favore di ..... che liquida in complessivi € 4.000 oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Modena 31/10/2017

**Il Giudice**  
**dott. Valeria Vaccari**

